

Legge di Bilancio 2020 e Decreto Fiscale collegato

Rilevanti novità in materia di detrazioni fiscali

La Legge di bilancio 2020, approvata in via definitiva lo scorso 23 dicembre, introduce rilevanti misure volte a limitare l'utilizzo del denaro contante, favorendo i pagamenti effettuati a mezzo di moneta elettronica.

La prima importante novità introdotta riguarda la subordinazione delle detrazioni fiscali del 19%, usufruibili dai cittadini in dichiarazione dei redditi, al pagamento delle relative spese a mezzo di strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat, bonifici, assegni, pagamenti tramite smartphone).

Tale limitazione, in vigore dal 1° gennaio 2020, si applica a tutti i bonus fiscali di cui all'art. 15 del Tuir, come i compensi pagati agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale, le spese funebri, quelle per lo sport dei ragazzi, le spese veterinarie, ecc.

In relazione alle spese sanitarie, invece, l'obbligo di pagamento tracciato resta valido per le sole visite specialistiche private fruite presso liberi professionisti, come psicologi, dentisti, ginecologi, ecc..

Potranno invece essere ancora pagate in contanti (senza quindi l'ausilio di strumenti tracciabili) le spese mediche e gli acquisti di dispositivi medici effettuati presso strutture pubbliche e private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, come ad esempio i ticket per le visite ed i medicinali in farmacia.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2020, la detrazione fiscale delle spese relative a prestazioni sanitarie erogate da uno psicologo, spetterà esclusivamente a fronte del pagamento delle stesse da parte del paziente mediante strumenti tracciabili quali carta di credito, bancomat, bonifico bancario, assegno o altro meccanismo tracciabile (pagamenti tramite smartphone).

Agevolazioni per la diffusione dei POS

Per agevolare la diffusione dei POS e contribuire alla riduzione dei relativi oneri a carico dei professionisti, il Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio prevede che dal prossimo 1° luglio 2020 ai titolari di Partita Iva spetti un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per gli incassi effettuati mediante carte di credito, di debito, o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili (pagamenti mediante smartphone).

Il credito d'imposta si applicherà esclusivamente ai titolari di partita Iva che nell'anno 2019 non abbiano superato ricavi o compensi oltre 400.000 Euro.

In particolare, il credito d'imposta:

1. potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24;
2. non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

La spettanza del credito sarà verificata dall'Amministrazione Finanziaria grazie all'aiuto dei soggetti emittenti (Banche, Società Poste Italiane spa, Intermediari finanziari), i quali dovranno inviare telematicamente all'Anagrafe Tributaria tutte le informazioni necessarie.

Il credito d'imposta maturato potrà essere utilizzato in compensazione già a partire dal mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Il beneficio, quindi, potrà essere fatto valere mensilmente.

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio, nella sua prima stesura, prevedeva rilevanti sanzioni in capo ai titolari di partita iva che avessero rifiutato di incassare il corrispettivo mediante una carta di pagamento (bancomat o carta di credito). Fortunatamente, tale previsione è stata cancellata in sede di conversione in Legge del Decreto.

Quindi, ad oggi, qualora il professionista neghi il pagamento da parte del paziente a mezzo di carta di credito o di debito, non sarà applicata alcuna sanzione pecuniaria. Tuttavia, tale comportamento precluderà la detraibilità dell'onere in dichiarazione dei redditi da parte del paziente.